

MISSIONE 4 – D.L. n. 19/2024 - Artt. 13-16 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito



PNRR

Schede sintetiche

Il **D.L. n. 19/2024** nel Capo II artt. dal 13 al 16, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia nel PNRR, reca misure urgenti in materia di istruzione e merito.

In primo luogo, **gli artt. 13 e 14**, perseguono la semplificazione in ambito alle procedure per l'attuazione della Missione 4, Istruzione e Ricerca - Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento: – alla Riforma del sistema ITS e dello Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria ITS; – alla riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata; – alla formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.

Art. 13 - Le norme modificano alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (Istituti tecnici superiori-ITS di cui alla legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. In particolare, le modifiche introducono le seguenti novità:

- si estendono le finalità dei finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore. Si elimina il vincolo secondo il quale il Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare, più in generale, interventi sulle sedi;
- si prevede che il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy non ha carattere obbligatorio esclusivamente fino al 2025;
- si stabilisce che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possono essere utilizzate, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati,

anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;

b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;

d) le borse di studio;

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge n. 99 del 2022.

La Relazione Tecnica precisa che la destinazione prevista dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2022 si pone in linea con l'obiettivo dell'investimento 1.5 M4C1 del PNRR, vale a dire "consentire al sistema degli ITS, con la legge di riforma, di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde e dalla transizione digitale, incrementando l'offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale."

La norma in esame inserisce solo una ulteriore possibile finalità per utilizzare le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore poiché si limita a chiarire che le risorse, una volta ripartite, possono essere utilizzate anche per eventuali spese di gestione. Il riparto delle risorse del Fondo costituisce comunque un limite di spesa e, pertanto, non si determina un incremento del livello di spesa e gli ITS potranno definire, in base alle loro esigenze, a quale delle finalità previste dare priorità di copertura.

Art. 14 - Le norme introducono misure per l'attuazione delle riforme di cui alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, concernenti:

- la riorganizzazione del sistema scolastico;

- il sistema di orientamento;

- il sistema di reclutamento dei docenti;

- gli investimenti "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e "Nuove competenze e nuovi linguaggi".

In particolare, si dispone quanto segue:

le norme novellano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione), prevedendo tra l'altro:

- la modifica dei requisiti per la partecipazione al concorso della scuola secondaria per i posti di insegnante tecnico-pratico relativamente a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024, introducendo il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (in luogo del possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, come previsto dalla normativa vigente);

- la frequenza durante il periodo annuale di prova di uno o più moduli formativi erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1, del PNRR;

l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019, che prevedeva la partecipazione di determinati soggetti alla procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria;

vengono introdotti nuovi requisiti per l'accesso alla formazione iniziale del personale docente;

si prevede che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale (come stabilito dalla normativa previgente), teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito;

al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della M4 C1 del PNRR – e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a

supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento. Inoltre si prevede che nella redazione di un documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, sia contenuta l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze;

□ si prevede la possibilità di anticipare facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, di cui al decreto previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021;

□ si inserisce il comma 1-bis all'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa finalizzata all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026;

- viene integrato l'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, stabilendo che le risorse destinate da tale disposizione al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla M2 C3 Investimento 1.1 del PNRR; Si ricorda che il citato comma 158 ha previsto, nel testo previgente, che per la realizzazione delle scuole sarebbe stata utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pari a complessivi euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

(INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

□ viene modificato l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, prevedendo che in caso di rinuncia all'incarico (si tratta degli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR), le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto. Inoltre, i contratti per l'anno scolastico 2023/2024 relativi agli incarichi in parola possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro il termine ultimo del 31 marzo 2024;

□ sono introdotti i commi da 1-bis a 1-quater al citato articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite massimo di 40 milioni di euro, delle risorse relative alla M4C1 del PNRR (concernente "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università"). Tali risorse sono volte ad incrementare (anche mediante riassegnazioni di spesa) gli stanziamenti allocati sui capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche. A tal fine si tiene conto, specifica la norma in esame, dei dati contrattuali inseriti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito da parte delle istituzioni scolastiche;

□ si prevede inoltre che siano accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) pari alle somme versate all'entrata del bilancio ai sensi del comma 1-bis (nel limite massimo di 40 milioni di euro). Tale accantonamento è previsto nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico;

□ in esito a tale rendicontazione, il Ministero dell'istruzione e del merito richiede il disaccantonamento entro il 30 novembre 2025 per la quota corrispondente alle effettive risultanze della medesima rendicontazione;

□ viene modificato il comma 4-bis.2 del decreto-legge n. 75 del 2023, disponendo che, in caso di rinuncia all'incarico (trattasi degli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud), le

istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto.

Art. 15 - Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali

Le norme, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, recano talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso (adozione dei decreti di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022). In particolare, si introducono, tra l'altro, le seguenti novità:

- rafforzamento delle competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché delle competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
- rafforzamento della connessione al tessuto socioeconomico produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- con riferimento alla previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali viene soppressa la norma che prevede l'adozione del decreto ministeriale che ne definisca le linee guida.

Le norme dispongono inoltre che gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato.

Art. 16 - Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione.

La norma incardina nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando il previgente assetto che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero. A tal fine viene modificato l'articolo 16-bis della legge n. 59 del 2017, prevedendo, tra l'altro, l'eliminazione del riferimento che qualifica il Presidente, il Comitato d'indirizzo e il Comitato scientifico internazionale della Scuola quali "organi" di quest'ultima, mentre, in virtù del nuovo testo, la Scuola è ora "composta"

da tali soggetti. Viene, quindi disposta la sostituzione della Direzione generale della Scuola con una Segreteria tecnica di supporto, operante in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione, e coordinata da un direttore generale.

Viene quindi sostituito con un nuovo testo il comma 8 del summenzionato articolo 16-bis prevedendo, al fine di garantire il funzionamento della Segreteria tecnica, l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'istruzione di 1 dirigente di prima fascia, 1 dirigente di seconda fascia e di 12 funzionari, per il cui reclutamento il Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di Area III del Ministero medesimo, laddove l'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (che disciplina le procedure di pubblicità, conferimento, selezione, nomina e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale, e i presupposti e i limiti per il conferimento degli incarichi a termine). Viene quindi modificato il comma 9 dell'articolo 16-bis, concernente gli oneri finanziari connessi all'istituzione della Scuola e la relativa copertura finanziaria. In particolare la relativa previsione di spesa prevista nell'assetto previgente in euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 viene rideterminata in euro 1.553.190 per il 2024 e in euro 1.421.671 annui a decorrere dal 2025. Simultaneamente, viene sostituita la copertura per il triennio 2024-2026 mentre la copertura dal 2027 resta invariata: ai fini della copertura dell'onere così rideterminato, per gli anni 2024-2026 si provvede non più tramite i fondi di cui alla M4 C1 - Riforma 2.2 del PNRR (come era previsto a legislazione previgente) bensì mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell'economia relativo al bilancio 2024-2026.

Si rammenta che a decorrere dall'anno 2027, come già previsto a legislazione previgente, resta invariata, salvo che per la riduzione quantitativa sopra descritta, la copertura già disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (si tratta della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, operante, si rammenta, nel limite delle disponibilità ai sensi del comma 122 del medesimo articolo).

Vengono quindi apportate modifiche di coordinamento normativo all'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di allinearne il testo al nuovo assetto conferito alla Scuola. È quindi abrogato l'Allegato A di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 che riporta la previgente dotazione organica della Scuola.

Vengono, altresì, confermati tutti gli atti della Scuola già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, fino alla naturale scadenza, ovvero quello del Presidente e dei componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Con riferimento al ruolo di Coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo si prevede il subentro nell'incarico del Direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis (comma 2). Viene, infine, previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del suddetto decreto legislativo (comma 3).

Riferimenti normativi	D.L n.19 2024 artt. 13,14,15,16
Tag	PNRR, M4 C1, istruzione, merito, riforma, sistema ITS, orientamento, reclutamento, didattica, digitale, integrata, istituti tecnici, scuola, alta formazione.